



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Parere n.44 del 8/4/2015

PREC 162/14/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal Comune di Pontecchio Polesine – Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori per l'ampliamento del cimitero comunale - 8° stralcio esecutivo. S.A.: Comune di Pontecchio Polesine.

Contratti pubblici lavori - Costi per la sicurezza aziendali – Offerta economica – Esclusione.

Nei contratti pubblici relativi a lavori, spetta al concorrente indicare nell'offerta economica i costi di sicurezza aziendali, pena l'esclusione dell'offerta anche se non prevista nel bando di gara.

Art. 87, comma 4, d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 63285 del 30.5.2014 presentata dal Comune di Pontecchio Polesine relativamente alla procedura aperta per l'esecuzione dei lavori per l'ampliamento del cimitero comunale - 8° stralcio esecutivo;

VISTO in particolare, il quesito formulato in ordine all'obbligo o meno di indicazione nell'offerta economica degli oneri di sicurezza specifici, anche con riferimento alle procedure di affidamento lavori;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 11.6.2014;

VISTE le controdeduzioni rese dalla impresa aggiudicataria Eco Green S.r.l. nonché quanto rappresentato dalla società controinteressata AC Costruzioni di Geom. Calligione Andrea;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

RITENUTO sul punto, che in ordine alla problematica sopra indicata, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3 del 20.3.2015, ha fornito la soluzione interpretativa in ordine all'estensione dell'art. 87, comma 4, d.lgs. 163/2006 anche ai contratti pubblici relativi a lavori, precisando altresì che spetta al concorrente indicare nell'offerta economica i costi di sicurezza aziendali, pena l'esclusione dell'offerta anche se non prevista nel bando di gara,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, legittima l'esclusione del concorrente che abbia presentato la propria offerta economica priva dell'indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 aprile 2015

Il Segretario Maria Esposito